

# CITTADINANZA E INTEGRAZIONE: POLITICHE MIGRATORIE IN ITALIA




Corso di formazione “Linee di pastorale migratoria”  
Fondazione Migrantes

23 giugno 2016

Immagine di copertina: “Famiglia”, opera realizzata da un profugo siriano

*«Paolo disse alle guardie: "Ci hanno percosso in pubblico e senza processo, pur essendo noi cittadini romani, e ci hanno gettato in carcere; e ora ci fanno uscire di nascosto? No davvero! Vengano loro di persona a condurci fuori!". E le guardie riferirono ai magistrati queste parole. All'udire che erano cittadini romani, si spaventarono; vennero e si scusarono con loro».*

*(At 16, 37-39)*



# STRANIERO

- È il non-cittadino.
- *“La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”* (art. 10, comma 2, Cost.).
- Il D. Lgs. n.286/1998 (cd. “Testo Unico sull'Immigrazione”) specifica che per “stranieri” occorre intendere i **cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi**, ovvero le persone che non hanno alcuna cittadinanza.
- La Legge n. 91/1992 stabilisce i criteri di acquisizione della cittadinanza italiana.

## RIFLESSI PRATICI

- Disapplicazione delle norme e delle prassi del diritto interno in contrasto con le norme comunitarie e internazionali direttamente applicabili.
- La misura di sicurezza dell'espulsione o dell'allontanamento può essere disposta per lo straniero ma non per il cittadino.
- Lo straniero regolarmente soggiornante gode dei **diritti in materia civile** attribuiti al cittadino italiano (capacità giuridica, diritto al norme, diritto alla proprietà, etc...).

# DIRITTI


- Agli immigrati regolari sono riconosciuti **diritti fondamentali** in materia di tutela del lavoro, di diritti previdenziali, di maternità e dell'infanzia, di alloggio, di assistenza sociale, di accesso ai più alti gradi dello studio. Esiste poi una **soglia minima** che il nostro ordinamento riconosce a tutti, **indipendentemente dalla regolarità** della loro posizione come delle norme sul **soggiorno**.
- La legge italiana riconosce **a tutti** gli stranieri, presenti **a qualunque titolo** sul territorio dello Stato, l'assistenza sanitaria, estesa alle **cure urgenti** o comunque **essenziali** ancorché continuative e riconosce ai minori stranieri, anche se irregolari, il diritto-dovere **all'istruzione obbligatoria**.

# TUTELA DEI DIRITTI

- Allo straniero è riconosciuta **parità di trattamento** con il cittadino nell'accesso alla **tutela giurisdizionale**, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
- Accesso al patrocinio a spese dello Stato per agire e/o resistere in giudizio, con facoltà di autocertificare i redditi prodotti all'estero, specie qualora non possa avvalersi dei servizi dell'autorità consolare.
- Azione civile contro la discriminazione (art. 44 T.U. Immigrazione).

IO SONO NATO  
IN ITALIA,  
DUNQUE  
SONO ITALIANO

IO SONO NATO  
IN ITALIA,  
DUNQUE  
SONO.



MAURO  
BIANCHI  
2013

LA CITTADINANZA  
ITALIANA SI  
ACQUISTA *IURE*  
*SANGUINIS*, CIOÈ SE  
SI NASCE O SI È  
ADOTTATI DA  
CITTADINI  
ITALIANI.

LO *IUS SOLI* È UNA  
MODALITÀ DI  
ACQUISIZIONE  
RESIDUALE IN CASO  
DI GENITORI  
APOLIDI, CHE NON  
TRASMETTANO LA  
CITTADINANZA, O  
IGNOTI.

# CITTADINANZA ITALIANA

- Legge 5 febbraio 1992, n. 91  
(“Nuove norme sulla cittadinanza”)
- D.P.R. 12 ottobre 1992, n.572  
(Regolamento di esecuzione della L. n.92/1992)
- D.P.R. 18 aprile 1994, n.362  
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana)
- D.L. 21 giugno 2013, n.69  
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia)

1. Cittadinanza per filiazione (*iure sanguinis*).
2. Cittadinanza per nascita sul territorio italiano (*ius soli*), se figlio di ignoti o apolidi.
3. Acquisto della cittadinanza durante la minore età:
  - riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione;
  - adozione;
  - naturalizzazione del genitore.
4. Per beneficio di legge.
5. Per matrimonio con cittadino italiano.
6. Per residenza
7. Per meriti speciali
8. In base a leggi speciali

***Modalità di  
acquisizione  
della  
cittadinanza  
italiana***

CINQUE ANNI  
E DIVENTI  
ITALIANO.

E POI MI DA'  
DEL LEI?



## LA RIFORMA

Proposta di legge  
recante

*“Modifiche alla  
legge 5 febbraio  
1992, n. 91,  
recante nuove  
norme sulla  
cittadinanza”.*

Approvata dalla  
Camera dei  
Deputati il 13  
ottobre 2015, è  
attualmente  
all’esame del  
Senato.


# PRINCIPALI NOVITÀ

## *“IUS SOLI TEMPERATO”*

- I minori nati in Italia da genitori stranieri acquistano la cittadinanza italiana, a condizione che almeno uno dei genitori sia titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di diritto di soggiorno permanente (in caso di genitori cittadini di paesi UE).

## *“IUS CULTURAE”*

- Coloro che sono nati in Italia, ma i cui genitori non siano in possesso del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo o di diritto di soggiorno permanente, e i minori stranieri arrivati in Italia entro il dodicesimo anno di età, potranno diventare cittadini italiani dimostrando di aver frequentato regolarmente, per almeno cinque anni uno o più cicli di istruzione.



# INGRESSO E SOGGIORNO

## REGOLARE

- **Passaporto** (o documento equipollente) e **visto** di ingresso.
- Passaggio attraverso i **valichi di frontiera** istituiti.
- Possesso del permesso di soggiorno o della “carta di soggiorno” in corso di validità.

## IRREGOLARE

- Ingresso e/o soggiorno in assenza di un valido titolo di soggiorno.
- Permanenza oltre la scadenza del titolo di soggiorno.
- Richiedenti asilo.
- Lavoratori in nero che facciano richiesta di emersione

PERCHÈ  
VI METTETE IN  
MARE SE SAPETE  
CHE FORSE  
MORITE?

...PER IL  
"FORSE".



# DIRITTO D'ASILO

- *“Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge” (art. 10, comma 3, Cost).*
- *“Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni” (Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo)*

# Le principali violazioni dei diritti umani nel periodo 2012-2013



# DEFINIZIONI

- **Richiedente asilo:** è un cittadino straniero o apolide che cerca protezione fuori dal Paese di provenienza ed è in attesa di una decisione definitiva dalle autorità competenti sulla propria domanda d'asilo.
- **Migrante:** chi lascia volontariamente il proprio Paese per cercare un lavoro o per altri motivi. Può tornare liberamente in patria.
- **Migrante irregolare:** chi è entrato in Italia eludendo i controlli alla frontiera o, entrato con un visto temporaneo, si è fermato dopo la sua scadenza.
- **Vittima di tratta:** persona portata in un altro Paese con uso di violenza/inganno a scopo di sfruttamento.

# RIFUGIATO

È colui che “*temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trovi fuori dal paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo paese*”.

# PROTEZIONE SUSSIDIARIA

**“Danno grave”:**

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

## OLTRE LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

- **Protezione umanitaria** (art. 5, comma 6, D. Lgs. n.286/98): in presenza di “*seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*”.
- **Protezione temporanea** (art. 20 D. Lgs. n.286/98): “*per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea*”.

MA TU SEI UN  
PROFUGO O UN  
CLANDESTINO?

...NON SO  
IO HO SEMPRE  
PENSATO A ME  
STESSO COME A  
UN ESSERE UMANO



DARIX


## DIVIETI DI ESPULSIONE E DI RESPINGIMENTO

- *“In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvitato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”.*

*(Art. 17 D. Lgs n. 286/1998)*

- *Art. 33 Convenzione di Ginevra*

# 14 CENTRI GOVERNATIVI PER RICHIEDENTI ASILO (CARA-CPSA-CDA)



## ART. 13 COST.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

## T.U. Immigrazione

- Il cittadino straniero può essere privato della libertà personale con provvedimento amministrativo (*da notificare*), esclusivamente nel caso in cui venga nei suoi confronti adottato un provvedimento di respingimento alla frontiera, un provvedimento di espulsione, oppure un provvedimento di trattenimento presso un CIE. (artt. 10,13, e 14).
- Non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno **comunque presenti** nel territorio dello Stato (art.12).



# LAVORO E ASSISTENZA SOCIALE

- Tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti e le loro famiglie godono di **parità di trattamento** e di piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani (art. 2, comma 3, T. U. Immigrazione; Convenzione OIL n.143/1975). Ciò vale anche per il trattamento previdenziale.
- Gli stranieri regolarmente soggiornanti sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione di provvidenze e prestazioni di assistenza sociale.
- Servizio civile nazionale.

## CASI PRATICI

- *Lavoro 20 ore al giorno in un ristorante per appena 30 euro. Non possono pretendere il rispetto dei miei diritti altrimenti il capo mi licenzia. Ho bisogno di quei soldi e in più non ho il permesso di soggiorno.*
- *Mi hanno assunta come badante, quando la signora è morta, la figlia mi ha licenziata senza darmi la liquidazione. Ho sempre lavorato senza contratto.*

# ISTRUZIONE DEGLI STRANIERI. EDUCAZIONE INTERCULTURALE

(ART. 38 T.U. IMMIGRAZIONE)


- I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica (comma 1).
- La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni (comma 3).

# DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE


- Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari (art. 28 T.U. Immigrazione)
- Ricongiungimento:
  - a) coniuge;
  - b) figli minori;
  - c) figli maggiorenni a carico, se impossibilitati a provvedere alle proprie esigenze di vita;
  - d) genitori a carico ovvero ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi motivi di salute. (art. 29 T.U. Immigrazione)

# *GREULICH - PYLE*

CONFRONTO BAMBINO /  
ADOLESCENTE



SVILUPPO FALANGI DALLA  
NASCITA AI 19 ANNI



# MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)

- Diritto all'istruzione
- Diritto all'assistenza sanitaria
- Diritto alle tutele in materia di lavoro applicati ai minori italiani

## MISURE GIURIDICHE DI ASSISTENZA E PROTEZIONE:

- Accoglienza in luogo sicuro
- Generalmente inespellibile
- Permesso di soggiorno per minore età
- Diritto a tutela e affidamento familiare

# CASO PRATICO



A chi chiede: “Non era meglio rimanere a casa piuttosto che morire in mare?”, rispondo: “Non siamo stupidi, né pazzi. Siamo disperati e perseguitati. Restare vuol dire morte certa, partire vuol dire morte probabile. Tu che sceglieresti? O meglio cosa sceglieresti per i tuoi figli?”

(...)

A chi domanda: “Cosa speravate di trovare in Europa? Non c’è lavoro per noi figurarsi per gli altri”, rispondo: “Cerchiamo salvezza, futuro, cerchiamo di sopravvivere. Non abbiamo colpe se siamo nati dalla parte sbagliata e soprattutto voi non avete alcun merito di essere nati dalla parte giusta”.

*A.A. (rifugiato somalo in Italia)*



**Avv. Luca Insalaco**

STUDIO LEGALE

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

**Per quesiti e richieste di materiale:  
[lucainsalaco@gmail.com](mailto:lucainsalaco@gmail.com)**